

CORTE DI APPELLO

PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. del Reg. Gen.

Aut. del Pres. Gen. della Repubblica

N. del Reg. Gen.

dell'Ufficio Sez. Istruttoria

N. del Reg. Gen.

Ufficio Istruzione

VERBALE

DI ESAME TESTIMONIALE SENZA GIURAMENTO

(Art. 357 p. I Codice proc. penale)

L'anno millenovecentoquarantatré *quarantatré* il
giorno *24* del mese di *aprile* alle ore
in *Palermo - Carcere*

Avanti di Noi Avv. Cav. *Dot. Antonio Offens*

Consigliere Istruttore assistit. dal Cancelliere

*scrittore*È comparso il testimone *Bernardina**Pulcinella*

Il Giudice lo avverte ai sensi dell'art. 357 c. p. p. dell'obbligo di
dire tutta la verità, e null'altro che la verità e gli rammenta le pene
stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza

Interrogato quindi sulle sue generalità, e intorno a qualsiasi vincolo
di parentela o di interesse che abbia con le parti private o ad altre
circostanze che servono per valutare la sua credibilità risponde:

Bernardina Antonino di Giuseppe
ha detto che

I. N.

Di Bernardina non so nulla, non ho mai visto
che Bernardina non ha mai visto
confidatomi, non ho mai visto
che Bernardina non ha mai visto

che Bernardina non ha mai visto
che Bernardina non ha mai visto
che Bernardina non ha mai visto
che Bernardina non ha mai visto

Bernardina Antonino

firmato
firmato

R. S. E.
il Pres. fu di
in sede
per le vesti
Palermo 28. 6. 1853
e l'esperto degli
misure

Proc. n. 3/1952

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo.
 nominati gli atti del procedimento penale

- 1) ^{contro} ~~Giuseppe~~ Salvatore di Salvatore del 1922 da Mondelupo.
- 2) Lucinella Giuseppe di Giorgio del 1926 da Mondelupo.

Il ~~tribunale~~, il 2° settembre anche per altro
 imputati.

- a) del delitto di uccisione art. 110-575-577 n. 3 C.P. per essere,
 in concorso fra loro e con premeditazione, ucciso con
 colpi di arma da fuoco brandita Martelli;
 - b) di porto abusivo di arma da fuoco (art. 639 cap. 6 C.P.)
 - c) di delinquenza abusiva di delitto commo (art. 2 P.H. 10-5-1965 n. 234)
- In Mondelupo, nella notte dal 3 al 4 gennaio 1964.

Conceda

La sera del 3 gennaio 1964, in Mondelupo, l'abitante locale
 Martelli di Proveda con i suoi figli nell'abitazione di Mondelupo
 per Proveda, ma vittima di una, gravissima, agguato fatto
 nei pressi della strada ed alcuni giorni dopo.

si recava ad uccidere dicendo che sarebbe presto rientrato.
L'ipotesi però non sembra molto probabile delle sue intenzioni.
ne di altri vicini di casa e di lui non si vedeva più neppure
rimo a questo, nel far dell'alba del giorno successivo,
il mo cadaveri veniva rinvenuto in via Po "Cassella"
alla periferia dell'abitato. Si accertò subito che egli
era stato ucciso con alcune raffiche di mitra espese
a bruci di stanza dopo essere stato attirato in un agguato.
Giovanni Calogero Romano e Pietro Marino, vicino di casa
il primo e padre il secondo dell'ucciso, riferiscono che
i figli di costui avevano loro narrato che il padre
era unido di casa pochi chilometri da loro domicilio,
ma questa circostanza sembra sicuramente mendace
nei fatti del caso, e accorti e vicini nel ritenere
che il loro genitore era unido di casa spontaneamente
e perché attratto dalle grida provenienti dalla strada.
Le indagini condotte dalla polizia (rapporto del 1-1-1964
dei carabinieri di Mondovì) e la mancata insistenza
giudiziale non riescono a far luce sugli autori del
grave omicidio, e con sentenza 24 gennaio 1964 della
Sezione II della Corte di Cassazione non sono potute essere
ignote.

Successivamente le indagini risultano riprese dal G. P. B. ed in seguito alle propagazioni del bandito Rinaldo Brusco ed alla successiva conferma del bandito Buccinella firmata posteriormente alla denuncia del detto Buccinella e del capoluogo federale L'Espresso (rapporti n. 89 del 31-10-1969 e del 16-12-1969).

Il Rinaldo, nel proteggere la sua immagine, riferisce di essere stato presente, quando, nei primi giorni del gennaio 1964, il Buccinella, conosciendo il suo gruppo ^{compresa la figlia, la bandiera di Maria Marquise} ancora indenne, ebbe notizia di essere rappreso a colpi di mitra il bandito dopo averlo "incontrato" nel "patto" che era lo stesso finissimo per parlare, pregando di avere con sé per vendicarsi del fatto che il bandito aveva parlato male di lui ed aveva anche minacciato di farlo arrestare (f. h.). Successivamente il Buccinella (f. h.) di avere ucciso il bandito dopo mandato del capoluogo federale e pochi giorni dopo mappa della polizia, confermando nel resto le cose, senza più riferire del Rinaldo e precisando - come già accennato dallo stesso Rinaldo - di essere insensibile per i fatti del 20-21 il bandito e di averlo

adesso in contraria legge, ed è questo che si può intendere
con chiarezza.

Indipendentemente sia il Senato che il Senato stesso,
osservando il primo di essere imminente, non si può
non per tornare alle origini infittite della legge
e determinando il secondo di essere stato colto in un
momento in cui la legge non era ancora.

Quindi il Senato, il Senato ed il Senato si mantengono
nella legge, per mantenere la legge che è la legge.

del Senato ed anche del Senato. Ma è chiaro che
esistono di questi rapporti che si mantengono
non solo per la legge del Senato ma anche per la legge
che ebbe a essere - f. 22 - ma anche per la legge
per la quale che il Senato stesso - secondo la
intenzione del Senato - la legge ed anche la legge.
Invece del Senato, ma anche della legge e della
intenzione. Infatti all'interno del Senato - della legge
e della legge che si mantengono per la legge
che si mantengono che si mantengono e che si mantengono
ed anche per la legge del Senato di essere la legge
osservando la legge per la legge e la legge
sono osservate le leggi e la legge esistenti per la
osservanza delle leggi del Senato e del Senato.

che dispongono a favore della loro portabilità ed elasticità
e che portano ad escludere che il Venetia abbia un solo
e che il bucinella possa invece essere costretto a conformarsi
irregolarmente alle norme disciplinari del Venetia.

Ora a ciò si aggiunga che malgrado le continue affermazioni
della Camera e del Senato i capi del bucinella sono
stati concordanti e costanti nel dire che il loro quartiere
non appartenente nella strada dove le ore 19 sono
ma che è situato da presso e si trova ad un
angolo che a loro del Venetia e del bucinella il
buinella ha prelevato mentre si proibisce per strada
e che per rinverire dopo le ore 20 o 21 appaiono
ancora più evidente come anche in questo punto
le discipline disciplinari del Venetia e del
buinella appaiono conformi a tutto.

Si rischiano dunque sufficienti prove ^{per decidere}
il rimando generale del bucinella, mentre nei casi
di particolari si deve di regola ritenere che non
siano possibili punti d'arrivo come sono per molti
del 20.

La commissione per la legge di riforma
proponibile (18.5.2.1908 n. 22).

P. L. M.

Il Presidente della Commissione ha
 dichiarato che la Commissione ha
 1) Propone il rinvio a giudizio, innanzi la Corte di Cassazione, di Giuseppina Giuseppa per rispondere, nell'art. 177 del Codice di procedura penale, dei delitti di omicidio aggravato e di rapina aggravata di cui si è imputata.

2) Richiede non doversi procedere:

a) contro Giuseppina Giuseppa per il reato di cui è imputata per motivi di età;

b) contro Giuseppina Giuseppa per il reato di cui è imputata il quale è stato già esaurito.

Il Presidente della Commissione ha

F. M. P. M. Sen.

My

Il Presidente della Commissione

My

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 822/88 Reg. Gen.

Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

A V V I S A

L'art. Niccolò Siriaci

che a norma dell'articolo 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli atti processuali contro *Niccolò Siriaci*

con avvertenza di esaminare gli atti infra 5 giorni dalla notifica del presente *avviso*

Palermo, li 18.5. 1957

IL CANCELLIERE

- (1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

Gi. G. avv. Vincenzo Ferraro, etc. etc.

20 MAG. 1953

AUT. UFF. GIUD.
Uff. Giud. di Pace

SPECIFICA

N. 1752 Cron.

Diritti L. 83

Traferita 30

Totale L. 113

10% " 13

Totale 126

Palermo li 12.5.53

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
della Corte di Appello di Palermo

N. d'ord.
N. 822/50 Reg. Gen.

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Si comunicano gli atti al P.M.
ai sensi dell'art. 167 C.P.P. me =
diante consegna al segretario.*

Palermo li 9 settembre 1943

Il Cancelliere

T. T. T.

La Cort di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta dai Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - Merenda Dr. Roberto -
Consigliere - Lauro Dr. Antonino - Consigliere relatore ed estensore -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) Giuliano Salvatore di Salvatore di Lombardo Maria nato Montelepre il
22/II/1922 - deceduto -
- 2) Cucinella Giuseppe di Biagio e di Cirillo Carmela nato Montelepre il
21/IO/1926 - detenuto -

I M P U T A T I

ENTRAMEI:

- a) del delitto di cui agli art. 110, 575, 577 n. 3 C.P. per avere, con preme-
ditazione, con la complicità di Giuliano Salvatore cagionato con colpi
di arma da fuoco la morte di Candela Natale;
- b) di detenzione abusiva di armi da guerra - art. 698 C.P. -
- c) di porto abusivo di armi da guerra - art. 699 CP.

In Montelepre la notte sul quattro gennaio 1947.-

=====

LA CORTE

Sentito il P.M. e lette le memorie difensive : **OSSERVA** -

IN FATTO

Il mattino del 3 Gennaio 1946 certo DICEVI Matteo si presentava al Co-
mandante la Stazione dei CQ. di Montelepre per denunciare che Candela Ni-
tala fu Salvatore, allontanatosi dai suoi familiari la sera precedente ver-
so le ore 19, non aveva più fatto ritorno a casa.-

Svolta le indagini preliminari dai Carabinieri, per le deposizioni dei figli Rosalia e Salvatore del Candela Natale si accertava che la sera precedente mentre essi si trovavano in casa di Passatempo Rosalia dove si erano recati a visitarla insieme al loro genitore, questi udc^{un} do-vociare di donne che litigavano nella pubblica via, era uscito per accertare cose stesso accadendo.- Da allora il Candela non si era più visto.-

Veniva dai CC. interrogato Palazzolo Francesco che deponeva di avere appreso dai sopra menzionati figli del Candela che il loro padre era stato chiamato da uno sconosciuto mentre si trovava in casa della Passatempo. Tale circostanza era nettamente smentita dai detti Rosalia e Salvatore Candela che insistevano nel loro asserto.-

Intanto i carabinieri procedevano a perlustrazione dell'agro di Montelepre ed alle prime ore dell'alba del 4 Gennaio rinvenivano in quella contrada "Cavallo" il cadavere del Candela che giaceva in un campo di grano. Acceduta sul posto l'A.G. procedeva all'esame esterno del cadavere ed in seguito a perizia giudiziale si accertava che la morte era dovuta a raffiche di mitra esplose a breve distanza contro il Candela che era stato attinto in più parti vitali del corpo.-

Le indagini allora svolte dai CC. per la identificazione e cattura degli autori del misfatto avevano esito negativo, come del pari infruttuose erano le investigazioni giudiziali, per cui l'istruzione formale, relativa al reato in esame, veniva chiusa con sentenza contro ignoti del 21/3/1947 di questa Sezione Istruttoria.-

Nel 1949 veniva tratto in arresto in Tunisia il bandito Pisciotta Francesco, il quale, estradato in Italia, ed interrogato dai CC. del C.E. R.E., diceva tra l'altro che Cucinella Giuseppe conversando insieme con lui e con Terranova Antonino, Candela Rosario, Palma Abbate Francesco, Lotisi Francesco e Lannino Frank, aveva dichiarato di avere, incontrato la sera del due gennaio 1946 il Candela ed invitato a seguirlo col pretesto che voleva parlargli Giuliano, si erano entrambi recati in contrada "Cavallo" dove lo aveva freddato con una raffica di mitra.-

Riferiva ancora il Terranova che il Cucinella aveva loro detto ~~brutto~~ di avere ucciso il Candela perché aveva appreso che questi aveva profferito contro di lui parole poco rguardose, minacciandolo di farlo arrestare.-

./..

^{Giuseppe.}
~~Successivamente veniva catturato Cucinella che interrogato dai CC,~~
~~ammetteva di avere nelle dette circostanze ucciso il Candela, non per un~~
~~motivo proprio, ma dietro ordine del capo banda Giuliano Salvatore.---~~

~~Interrogato ^{di Cucinella} ~~oralmente~~ giudizialmente, in seguito a mandato di cattura,~~
~~si protestava innocente, ritrattando la confessione suddetta perché, a~~
~~suo dire, gli era stata estorta con violenza.--~~

~~Anche Pisciotta Francesco giudizialmente ritrattava la sua propalazio-~~
~~ne, sostenendo che, per sottrarsi alle violenze dei verbalizzanti, aveva~~
~~inventato fatti ed accusato ingiustamente di questi il Cucinella.---~~

~~Preso in esame Lotisi Francesco Paolo, Terranova Antonino e Mannino~~
~~Frank escludevano che in presenza loro e del Pisciotta Francesco, il Cu-~~
~~cinella avesse confessato di avere ucciso il Candela.--~~

~~Non potevano essere esclusi Palma Abbate Francesco e Candela Rosario~~
~~perché latitante il primo e deceduto il secondo nelle more dell'istruzio-~~
~~ne.--~~

IN DIRITTO

~~Si osserva che devesi anzitutto disporre il proscioglimento di Giu-~~
~~liano Salvatore dai reati ascrittigli perché estinti per morte dell'im-~~
~~putato medesimo.--~~

~~Venendo all'esame delle responsabilità di Cucinella si osserva che~~
~~gli unici elementi di accusa sono costituiti dalla sua stragiudiziale~~
~~confessione e delle propalazioni pure estragiudiziali di Pisciotta Fran-~~
~~cesco.--~~

~~Queste però, essendo state ritrattate giudizialmente e non avendo tro-~~
~~vato conforto in altre risultanze processuali, non si ritiene che possano~~
~~assurgere ~~alcuna~~ dignità di prova certa a carico del prevenuto di cui~~
~~in conseguenza devesi disporre il proscioglimento con formula dubitativa.--~~

~~P. Q. M.~~

~~LA CORTE~~

~~In diffonità dalle richieste del P. M.~~

~~DICHIARA di non doversi procedere contro Giuliano Salvatore per tutti i~~
~~reati ascrittigli perché estinti per morte dell'imputato medesimo e contro~~
~~CUCINELLA Giuseppe per insufficienza di prove.--~~

~~Così decisa il 3/6/1953.--~~

Carsoni
Merenda
Carsoni

Deposita in cancelleria

opp. 14 Agosto 1953

Elmellere

[Signature]

V. 9.9.1953

H. L. P. M. J.

[Signature]

C

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIAN. 822/53 Reg. Gen.Avviso di deposito di (1) sentenza in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA
Luciucella Giuseppe di Biagio- difensore -

è a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del 14. 8. 1953
stato depositato in Cancelleria l'originale della sentenza emessa
3. 6. 1953 dalla Sezione Istruttoria nel procedimento
nale contro Luciucella Giuseppe concomparsa
di omicidio ed alt.

quale sentenza dichiarò non doversi proce-
dere alla esecuzione di pena.

(2) Richiesta richiesta del Procuratore Generale della Repubblica.Palermo, li 10. 9. 1953**IL CANCELLIERE**Verano

(1) Sentenza o ordinanza.

(2) Conforme o difforme.